RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE

di MARIO CASSARO

Medico competente e DVR: tutela ancorata al luogo della prestazione

La Commissione interpelli estende il sopralluogo del medico competente a tutti i luoghi in cui la prestazione è effettivamente resa e lega l'aggiornamento del DVR alla sola significatività delle modifiche organizzative.

Con l'interpello 9.11.2026, n. 5 la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro chiarisce l'estensione del sopralluogo del medico competente, i presupposti di rielaborazione del DVR, l'ambito della visita al rientro dopo 60 giorni di assenza e l'attivazione della sorveglianza sanitaria per mansioni non adeguatamente mappate.
Il quesito, presentato da una nota sigla sindacale a livello nazionale, riguarda attività svolte prevalentemente all'esterno, in contesti fissi ma orograficamente diversi, con strumenti e mezzi aziendali.

L'art. 25, c. 1, lett. l) D.Lgs. 81/2008 **impone al medico competente di visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno** o con la diversa cadenza stabilita in base alla valutazione dei rischi, da annotare nel DVR. La Commissione legge la norma in chiave sistematica con gli artt. 28 e 29, che richiedono la **valutazione di tutti i rischi connessi all'attività lavorativa.** Ne discende che l'obbligo non è circoscritto ai locali aziendali in senso stretto, ma si estende a tutti i contesti in cui la prestazione è effettivamente resa, nella misura in cui rilevino ai fini valutativi. Le modalità di adempimento vanno calibrate sull'organizzazione del lavoro e sulle risultanze della valutazione: il datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente, deve definire nel processo valutativo criteri idonei a selezionare ambienti significativi e rappresentativi da sottoporre a visita, ove ciò risulti coerente con le finalità di tutela.

In merito alla **rielaborazione del DVR,** la risposta invece chiarisce che conta la significatività, non il tempo. In particolare, richiamato l'art. 29, c. 3, la Commissione esclude automatismi; pertanto, non ogni modifica organizzativa impone l'aggiornamento del DVR, ma solo quella significativa per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Ricorrendo tale presupposto, la rielaborazione è dovuta a prescindere dall'intervallo temporale intercorso tra le diverse modifiche. La norma fissa in 30 giorni dalla causale il termine per la rielaborazione del documento, fermi l'obbligo di dare immediata evidenza dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e la comunicazione al RLS.
Quanto al livello di dettaglio, la valutazione deve riferirsi alle concrete condizioni di esecuzione della prestazione. Anche a parità di mansione, contesti operativi differenti possono determinare una diversa esposizione e rendere necessaria la rielaborazione del DVR, se incidono in modo significativo sulla salute e sicurezza. Rileva l'effettiva esposizione ai rischi, non la qualificazione formale della mansione.

Sul terzo quesito la Commissione rinvia all'interpello n. 1/2024, il quale specifica che **la visita prevista dall'art. 41, c. 2, lett. e-ter), per assenze dovute a motivi di salute superiori a 60 giorni continuativi, riguarda i soli lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria.** La disposizione rimette peraltro al medico competente la valutazione sulla necessità della visita; ove non la ritenga necessaria, egli è comunque tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Infine, riguardo alle **mansioni genericamente censite,** la risposta precisa che il DVR deve rappresentare in modo puntuale le effettive condizioni di svolgimento dell'attività. Se le mansioni concretamente svolte espongono a rischi per i quali la normativa prevede la sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro è tenuto ad attivarla, in coerenza con le risultanze della valutazione dei rischi. La Commissione privilegia la dimensione sostanziale su quella formale; sicché, per aziende e consulenti ne deriva l'esigenza di verificare la mappatura delle attività rese fuori dai locali aziendali, formalizzare nel DVR i criteri di selezione dei luoghi oggetto di sopralluogo e documentare le valutazioni sulla significatività delle modifiche organizzative.

Riproduzione vietata - mercoledì 11 novembre 2026